

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE N. 245 DEL 18/02/2022

O G G E T T O

ASSUNZIONE DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARZIGNANO.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 195/22

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che sulla base delle valutazioni espresse dai competenti servizi aziendali in merito al fabbisogno di personale, la scrivente Azienda ha la necessità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici – disciplina di Cardiologia, al fine di assicurare il turn over di due unità cessate nel corso del 1° trimestre 2022 presso l'U.O.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Arzignano.

Precisato che sulla base delle indicazioni regionali di cui alla D.G.R. n. 258 del 09.03.2021 (prorogata per l'anno 2022 con nota della Regione Veneto prot. n. 12890 del 13/01/2022) le Aziende sono autorizzate a procedere con le assunzioni per turn over e per supplenze del personale di tutti i ruoli cessati dal 1° gennaio 2021, inserendole nei relativi piani trimestrali. Dato atto che le predette assunzioni sono state inserite nel Piano assunzioni relativo al 1° trimestre 2022 trasmesso alla Regione Veneto giusta nota prot. n. 10579 del 1° febbraio 2022.

Fatto presente che la scrivente Azienda dispone di una graduatoria di concorso pubblico nel profilo di Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia, approvata da Azienda Zero con deliberazione n. 5 del 5 gennaio 2022, consistente nella graduatoria di Medici specializzati (n. 6 candidati) e nella graduatoria di Medici specializzandi (n. 10 candidati). Precisato che, dallo scorrimento della graduatoria di cui trattasi, hanno manifestato la propria disponibilità all'assunzione i seguenti candidati, inseriti nella graduatoria di Medici specializzandi: dr. Toniolo Sebastiano e dr. Tadiello Enrico.

Precisato che con nota conservata agli atti della scrivente Azienda il dr. Toniolo Sebastiano ha comunicato di aver conseguito il diploma di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso l'Università di Bologna in data 29/12/2021 e fatto presente, pertanto, che il suddetto candidato è in possesso dei requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato nel S.S.N.

Precisato altresì che con nota conservata agli atti il dr. Tadiello Enrico ha comunicato di essere iscritto al 4° anno della scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso l'Università di Verona: fatto presente, pertanto, che il suddetto candidato è in possesso dei requisiti per l'assunzione nel S.S.N. a tempo determinato e parziale ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si ricorda all'uopo la seguente normativa relativa all'assunzione dei medici specializzandi, secondo le indicazioni di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 547 e successivi, così come modificata con Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 – c.d. Decreto Calabria (convertito nella Legge 25 giugno 2019 n. 60), con D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 – c.d. Decreto Milleproroghe anno 2020 (convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8) e da ultimo con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che prevedono quanto segue:

comma 547. A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già'

specialisti alla data di scadenza del bando.

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non puo' avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attivita' assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle universita'. La formazione pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis e' subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilita' di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di

cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

Vista la nota del 7 gennaio 2020 prot. n. 4432 con la quale la Regione Veneto ha comunicato che in data 27 dicembre 2019 è stato sottoscritto l'accordo tra la Regione Veneto e gli Atenei di Padova e di Verona, sottolineando che, come stabilito dalla L. n. 145/2018 l'assunzione degli specializzandi medici – da effettuarsi per gli studenti delle predette Università - avviene con l'inquadramento nella dirigenza medica e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, che è quantificato dal punto 6 dell'Accordo del 27/12/2019 in n. 32 ore settimanali. L'attività formativa teorica, che è obbligatoria per lo specializzando ed è preordinata al completamento del percorso di formazione, non è inclusa nel debito orario lavorativo di cui sopra.

Tutto ciò premesso si ritiene con il presente provvedimento di utilizzare la graduatoria di concorso pubblico di Azienda Zero in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia, approvata con deliberazione n. 5/2022 per l'assunzione a tempo indeterminato del dr. Toniolo Sebastiano e per l'assunzione a tempo determinato e parziale (n. 32 ore settimanali) del dr. Tadiello Enrico, precisando che l'assunzione a tempo indeterminato del predetto candidato verrà disposta con separato provvedimento all'atto del conseguimento del diploma di specializzazione.

Precisato che le presenti assunzioni saranno tenute in considerazione ai fini dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (approvato da questa Azienda con deliberazione n. 2141 del 30/11/2021).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di procedere, per i motivi in premessa indicati, all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico nel profilo di Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia approvata da Azienda Zero con provvedimento n. 5 del 5 gennaio 2022 per l'assunzione a tempo indeterminato del dr. Toniolo Sebastiano, subordinatamente alla verifica del conseguimento del diploma di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare;
2. di procedere, altresì, all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico nel profilo di Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia di cui trattasi per l'assunzione a tempo determinato e parziale del dr. Tadiello Enrico, secondo i termini in premessa indicati;
3. di precisare che l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al presente provvedimento è subordinata:

- all'esito delle visite mediche preassuntive;
 - alla verifica, da parte dell'Azienda, in considerazione della necessità di garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale di cui al comma 1, dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 76/2021, modificato ed integrato con D.L. n. 172/2021, requisito essenziale per l'esercizio della professione/per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative;
 - alla conseguente sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, con indicazione negli stessi della data di inizio dei rapporti di lavoro;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 66.180,61= annui per il dirigente assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno e pari ad € 55.731,04= per il dirigente assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale per n. 32 ore settimanali, definita con riferimento allo stipendio tabellare ed alla vacanza contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell'ente;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
